



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

## DETERMINAZIONE N. 2130 DEL 30/10/2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>Proroga dell'affidamento del servizio di manutenzione del sistema di comunicazione del Comune alla ditta ERITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l. - CIG ZB1252B6DA.</b>
-----------------	---

### LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTO che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle Convenzioni Consip sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle medesime Convenzioni;
- più specificatamente, per l'affidamento di beni e servizi informatici, sussiste l'obbligo di acquisto esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1, comma 512, della legge 208/15;

PREMESSO che:

- non esistono Convenzioni Consip attualmente attive per il servizio di cui in oggetto;
- questo Ente ha stipulato un contratto per il servizio di manutenzione del sistema di comunicazione del Comune fino al 31/12/2019 con la ditta ERITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l., a seguito di RdO n. 2098951, aperta a tutte le ditte iscritte su MEPA per la specifica categoria merceologica del servizio richiesto, (vedasi propria precedente determinazione n. 2175 del 19/11/2018);
- il SIC sta procedendo all'attivazione di un nuovo sistema di comunicazione del Comune per cui l'attuale servizio di manutenzione non sarà più necessario;
- il contratto "stipula\_RDO\_t2098951\_11\_p4998220.pdf.p7m" prevede l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 a norma del quale "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

RITENUTO opportuno, per questa Amministrazione, proseguire il contratto attualmente in corso per un ulteriore periodo di mesi 6 (sei) con facoltà di recesso anticipato in qualsiasi momento, ipotizzando tale termine bastevole per l'attivazione del nuovo sistema di comunicazione del Comune da parte del SIC;

VISTA la richiesta dell'U.O. Economato e Provveditorato P.G. n. 78800 del 22/10/2019, con la quale si chiedeva a ERITEL COMUNICAZIONI s.r.l. di proseguire per ulteriori 6 (sei) mesi l'attuale contratto in corso per il servizio di manutenzione del sistema di comunicazione del Comune;

VISTA la risposta di accettazione P.G. n. 80593 del 28/10/2019 da parte di ERITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l.;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

CONSIDERATO che il costo del prosieguo della proroga de qua, compresi di tutti gli oneri fiscali, è pari ad €. 6.405,00;

DATO ATTO che trattandosi di proroga tecnica e non di rinnovo contrattuale, il CIG di riferimento resta quello dell'affidamento iniziale (CIG ZB1252B6DA);

DATO ATTO della regolarità istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa di cui al D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO, in relazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, che:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore è stata effettuata mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
- sono state a suo tempo fornite all'appaltatore informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO che si attesta:

ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30/03/2001 n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della G.C. n. 503 del 30/12/2013;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.172 del 14.11.2018 con oggetto: Approvazione nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2020-2021;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 203 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e della nota integrativa per lo stesso triennio";

VISTA la delibera G.C. n. 18 del 24/01/2019 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2019;

VISTA la determinazione n. 216 del 01/02/2019 con il quale la dirigente del Settore Servizi Finanziari rinnovava alla sottoscritta, Francesca Frattini, l'incarico di Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato Provveditorato;

## DETERMINA

1 – DI APPROVARE la proroga tecnica del contratto "stipula\_RDO\_t2098951\_11\_p4998220.pdf.p7m" per i servizi attualmente svolti dalla ditta ERITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l. dal 01/01/2020 al 30/06/2020, nelle more dell'attivazione del nuovo sistema di comunicazioni del Comune da parte del SIC;

2 – DI IMPEGNARE la spesa di €. 6.405,00 (inclusi oneri) per il periodo considerato sulla Voce di bilancio 0103.13.395 del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

3 – DI DARE ATTO che la sottoscritta Francesca Frattini è Responsabile del Procedimento;

4 – DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013 sul Sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente";

5 - DI DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D. Lgs. n. 02.07.2010 n.



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;  
6 – DI DARE ATTO che la presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi posti dalla Giunta Municipale.

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**  
**U.O.C. ECONOMATO-PROVVEDITORATO**  
**(Dr.ssa FRATTINI FRANCESCA)**

